



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "GLI ALBERGATORI COL SALONE CI PRENDONO GUSTO?"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 29 OTTOBRE
2012.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO

che dalla lettura di "Specchio dei Tempi" del 27 ottobre 2012 emergerebbe l'applicazione da parte di alcuni albergatori di prezzi decisamente elevati per il soggiorno durante il periodo del "SALONE DEL GUSTO";

TENUTO CONTO CHE

- ai sensi della Legge Regionale n. 22/1995 i soggetti sono tenuti a presentare entro il 1 ottobre di ogni anno all'Agenzia Turistica Locale competente territorialmente e per conoscenza al Comune un modello che fotografa la reale situazione della struttura: titolarità, dotazioni, capacità ricettiva, servizi, periodi di apertura e i prezzi massimi che saranno praticati a partire dal 1 gennaio dell'anno seguente;
- tale comunicazione dovrebbe essere dunque stata compiuta poche settimane fa;
- il titolare può eventualmente aggiornare i prezzi per il secondo semestre dell'anno, compilando lo stesso modello e consegnandolo entro il 1 marzo all'Agenzia Turistica Locale competente territorialmente ed al Comune;

EVIDENZIATO

che sempre ai sensi della legge regionale sopracitata, articolo 3, è disposto quanto segue:

- "1. E' fatto obbligo ai gestori delle strutture ricettive di tenere esposta in modo ben visibile al pubblico, nel locale di ricevimento degli ospiti, una tabella sulla quale siano indicati i prezzi conformemente all'ultima comunicazione trasmessa all'APT.
2. E' fatto altresì obbligo ai gestori di tenere esposto in modo ben visibile agli ospiti, nella camera o unità abitativa o altro luogo di prestazione dei servizi, un cartellino contenente il prezzo dei servizi medesimi, conformemente a quelli comunicati all'APT";

INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- 1) se abbiano rilevato anomalie nell'applicazione dei prezzi da parte degli albergatori nel periodo di svolgimento del Salone del Gusto;
- 2) se l'Assessorato al Turismo della Città abbia ricevuto informazioni, reclami o esposti da parte dei clienti;
- 3) se siano stati effettuati dei controlli per verificare la corretta applicazione dei prezzi in conformità a quanto dichiarato in via preventiva;
- 4) se sia previsto un controllo ex post dei prezzi praticati, utilizzando le banche dati di cui la Polizia Amministrativa può disporre;
- 5) se l'Assessore al Turismo della Città di Torino abbia preventivamente attuato una politica di concertazione con le Associazioni di Categoria al fine di prevenire tali fenomeni;
- 6) quanti siano stati nell'anno in corso i controlli da parte della Polizia Municipale della Città alle strutture ricettive al fine di verificare sia la permanenza dei requisiti dichiarati sia la corretta applicazione dei prezzi denunciati;
- 7) se la Città di Torino non reputi opportuno sottoscrivere con l'Agenzia delle Entrate un accordo finalizzato a prevenire e reprimere eventuali comportamenti finalizzati sia all'evasione fiscale sia alla mancata applicazione delle norme di cui alla Legge Regionale n. 22/1995.

F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola